



Regione Basilicata  
APT Basilicata

## REGIONE BASILICATA

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE - APT

Deliberazione del  
Direttore Generale

### DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Data 24-02-2021

Atto n. 36

L'anno duemilaventuno addì ~~Venticinque~~ del mese di febbraio, negli uffici dell'A.P.T. Basilicata, Potenza, Via del Gallitello 89, l'Ing. Antonio Nicoletti – Direttore Generale, ha adottato la seguente deliberazione:

#### OGGETTO

**Visto** il comma 2 dell'art.10 della L.R. n° 7/08, con il quale è stata istituita l'Agenzia di Promozione Territoriale quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata con decorrenza 01/07/2008;

**Visto** il DPGR n. 281 del 22/11/2019, con il quale il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;

**Vista** la Delibera del Direttore Generale n. 188 del 12/11/2020 "Assegnazione responsabilità procedimenti amministrativi";

**Vista** la Delibera del Direttore Generale n. 191 del 12/11/2020, relativa alla nomina dei RUP;

**Visto** il bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022, adottato con deliberazione del Direttore Generale APT n. 62 del 20/03/2020, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 234 del 9 aprile 2020 e dal Consiglio Regionale con L.R. n. 13 del 04/06/2020, di cui al BUR n. 54 (Sez. Speciale) del 05/06/2020;

**Vista** la delibera del D.G. n. 196 del 12/11/2020 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2021/2022", approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 859 del 27/11/2020 e dal Consiglio Regionale con DCR n. 182 del 4/12/2020;

**Vista** la Delibera del Direttore Generale n. 279 del 31/12/2020, con la quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, è stato autorizzato l'Esercizio provvisorio fino al 31/03/2021;


**Vista** la D.G.R. n. 1028 del 30/12/2019, con la quale la Regione Basilicata ha provveduto a pre-impegnare a favore dell'Agenzia la somma di € 700.000,00, di cui € 400.000,00 per attività editoriali, media planning e di comunicazione;

**Vista** la Determina Dirigenziale dell'Ufficio Sistemi Culturali e Turistici – Cooperazione Internazionale n. 11AC.2020/D.00627, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa relativo alle attività di cui alla scheda n. 3 – Attività editoriali, media planning e comunicazione afferenti alla suddetta DGR;

Affidamento realizzazione  
campagna di comunicazione  
/promozione della Basilicata 2021  
- Studio Antani di Luca Acito -  
Matera  
€ 49.900,00 + Iva 22%  
- Cap 366 -

Cap. 366 Imp. n° 2020.01111  
€.....  
Creditore.....  
Cap..... Imp. n°.....  
€.....  
Creditore.....

Visto di regolarità contabile  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Roberta Laurino



**Visto** il Verbale del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio, acquisito al protocollo dell'Agenzia n.5458 del 13/11/2020, il quale tra l'altro approva le modifiche alle schede 1-2-3-4;

**Ritenuto** che l'efficacia promozionale del turismo regionale e dei suoi prodotti di punta dipende in maniera sempre maggiore dalla capacità di offrire servizi di informazione e di comunicazione adeguati agli standard nazionali ed internazionali e che si avverte sempre più l'esigenza di una promozione integrata e sinergica, anche attraverso la pubblicazione di testi e immagini suggestive del territorio che possano stimolare gli interessi turistici e culturali da parte di turisti e visitatori;

**Atteso** che l'emergenza sanitaria in corso, oltre che rivedere completamente le strategie di comunicazione dei prodotti turistici, impone una costante presenza sui canali di comunicazione soprattutto ai fini del mantenimento e miglioramento del posizionamento della destinazione Basilicata. E' infatti prevedibile che la fine di questo periodo di stasi forzata del fenomeno turistico, ci metterà di fronte ad uno scenario completamente nuovo, che richiederà interventi sulla strutturazione e segmentazione delle offerte per meglio rispondere alle nuove esigenze dei mercati;

**Considerato** che l'immagine di una destinazione è un costrutto complesso che si compone di due elementi: l'immagine comunicata, ovvero l'insieme di quegli elementi tangibili ed intangibili della brand identity del territorio, così come veicolati attraverso i diversi canali e dalle diverse fonti di informazione, inclusi gli enti di promozione turistica, e l'immagine percepita, ovvero quell'insieme di associazioni e informazioni connesse ad un certo luogo, su cui influiscono fattori personali come l'esperienza diretta e fattori di stimolo esterni all'individuo, tra cui ciò che viene appunto comunicato dalla destinazione stessa. Il tutto supportato e ingrandito dal ricorso massiccio agli strumenti tecnologici e mediatici che sempre più ne contraddistinguono le azioni;

**Atteso** che l'Agenzia è interessata a perseguire forme di promozione e comunicazione turistica diretta a specifici target, anche attraverso l'utilizzazione di prodotti opportunamente realizzati, al fine di attrarre nuovi flussi di visitatori;

**Atteso** che con e-mail del 27/01/2021 è pervenuta all'Agenzia una proposta della Ditta Studio Antani di Luca Acito di Matera, che si sostanzia nella realizzazione di una campagna di comunicazione per la promozione territoriale e turistica della Basilicata che si basa su un concept innovativo e di impatto - relativo alla attuale situazione pandemica - in grado di promuovere la regione come una terra "verde", sana, piena di spazi aperti, che verrà declinato nella:

- creazione e sviluppo concept, produzione campagna e direzione creativa, supervisione alla realizzazione in tutte le fasi,
- realizzazione di uno spot cinematografico di 30" anche nelle versioni di 7", 15" e 60",
- realizzazione di foto coordinate per campagna stampa / affissioni,
- realizzazione di foto e video coordinate per campagna social.

**Considerato** che la proposta *de qua* riveste un significativo interesse per l'Agenzia, in quanto traduce quanto sin qui detto nel merito del mutamento del comparto turistico, in una serie di azioni capaci di rispondere adeguatamente alle esigenze di posizionamento e di mercato delle offerte territoriali; I prodotti di comunicazione previsti, infatti, aprono ad una comunicazione multicanale, di volta in volta utilizzabili a seconda dell'esigenza e orientati a target predefiniti, con un miglioramento, dunque, dell'efficacia della comunicazione e contenimento dei costi;

**Visto** il curriculum aziendale della ditta Ditta Studio Antani di Luca Acito, il quale nella nutrita esperienza maturata annovera anche committenti di alto profilo, fra i quali è compreso il Ministero dei Beni Culturali, elementi, questi, atti a garantire la qualità delle azioni proposte;

**Dato atto** che la ditta Studio Antani di Luca Acito di Matera risulta iscritto all'albo telematico dei fornitori dell'APT;

**Rinegoziato**, pertanto, tramite piattaforma telematica il preventivo prot. n. 841/5.8 del 24/02/2021, dalla ditta Studio Antani di Luca Acito di Matera, che per realizzazione della proposta sopra descritta richiede la somma di € 49.900,00 oltre IVA 22%;

**Ritenuto** dal Responsabile Editoria che tale offerta sia congrua in rapporto ai costi correnti di mercato, tenuto anche conto delle attività da realizzare sul territorio e delle restrizioni imposte dalla pandemia in atto;

**Atteso** che detto intervento sarà realizzato nel rispetto della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Dato atto** che sono state acquisite, dichiarazione sostitutiva D.U.R.C.; dichiarazione sostitutiva ai sensi d.p.r.445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 per "tracciabilità dei flussi finanziari"; dichiarazione di certificazione resa ai sensi all'art. 80 del D.L.gs. del 18 aprile 2016, n. 50;

**Ritenuto** conseguentemente di affidare alla ditta Studio Antani di Luca Acito di Matera, la realizzazione di una campagna di comunicazione per la promozione territoriale e turistica della Basilicata che si basa su un concept innovativo e di impatto - relativo alla attuale situazione pandemica - in grado di promuovere la regione come una terra "verde", sana, piena di spazi aperti, che verrà declinato nella:

- creazione e sviluppo concept, produzione campagna e direzione creativa, supervisione alla realizzazione in tutte le fasi
- realizzazione di uno spot cinematografico 30" anche nelle versioni di 7", 15" e 60",
- realizzazione di foto coordinate per campagna stampa / affissioni
- realizzazione di foto e video coordinate per campagna social,

per un costo complessivo di € 49.900,00 IVA 22% esclusa;

**Dato atto** che per far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento occorre impegnare la somma complessiva di € 60.878,00 sul Cap. 366 del bilancio corrente dell'Agenzia a favore del predetto fornitore;

**Accertata** la disponibilità finanziaria del Cap. 366 del Bilancio corrente dell'Agenzia;

**Visto** il comma 2 lettera a) dell'art. 1 della Legge n. 120 dell'11/09/2020;

**Visto** lo schema di contratto allegato;

**Dato atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Lotito;

## **DELIBERA**


1. che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, alla realizzazione di una nuova campagna di comunicazione/promozione della Basilicata turistica attraverso la produzione di uno spot cinematografico di 30", foto coordinate per campagna stampa / affissioni, foto e video coordinate per campagna social;
3. di affidare alla ditta Studio Antani di Luca Acito di Matera, la realizzazione di una campagna di comunicazione per la promozione territoriale e turistica della Basilicata che si basa su un concept innovativo e di impatto - relativo alla attuale situazione pandemica - in grado di promuovere la regione come una terra "verde", sana, piena di spazi aperti, che verrà declinato nella:
  - creazione e sviluppo concept, produzione campagna e direzione creativa, supervisione alla realizzazione in tutte le fasi
  - realizzazione di uno spot cinematografico 30" anche nelle versioni di 7", 15" e 60",
  - realizzazione di foto coordinate per campagna stampa / affissioni
  - realizzazione di foto e video coordinate per campagna social,per un costo complessivo di € 49.900,00 IVA 22% esclusa;

4. di impegnare, per far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, la somma di € 60.878,00 Iva 22% compresa sul Cap. 366 del Bilancio corrente dell'Agenzia a favore del predetto fornitore;
  5. di approvare lo schema di contratto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
  6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Lotito;
  7. di autorizzare la PO Servizio Finanziario, di procedere alla liquidazione delle spettante del fornitore, secondo le previsioni contrattuali, entro il limite dell'impegno, e adempimenti di rito.
- 

Copia del presente atto è trasmessa all'Ufficio Segreteria-AA.GG. per la pubblicazione sull'albo pretorio on line e alle P.O. Servizio Progetti Territoriali – Eventi Editoria e Comunicazioni e Contabilità-Sicurezza-Economato, a ciascuno per le proprie competenze.

---


Il Responsabile della P.O. Servizio Progetti territoriali  
Eventi Editoria e Comunicazione  
Dott. Giuseppe Peluso



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.



IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Antonio Nicoletti



---

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.



Il Funzionario incaricato

## SCHEMA DI CONTRATTO

### SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE /PROMOZIONE DELLA BASILICATA 2021

L'anno duemilaventuno il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, viene stipulato il seguente contratto

TRA

L'Agenzia di Promozione Territoriale, di seguito per brevità denominata anche semplicemente "APT", cod. fisc. 80005050762 rappresentata dal Direttore Generale Ing. Antonio Nicoletti nato a Bari il 22.02.1974 Cod. Fisc. NCLNTN74B22A662Q, domiciliato per l'incarico presso gli Uffici di Potenza dell'APT, alla via del Gallitello, 89,

E

La Ditta Studio Antani di Luca Acito, di seguito denominata per brevità anche "ditta", P. Iva \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, rappresentata per la stipula del presente atto da \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove sopra, affidatario, giusta deliberazione del D.G. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, della procedura di affidamento del servizio di realizzazione della campagna di comunicazione /promozione della Basilicata 2021.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1 – EFFICACIA, NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con l'attestazione di regolare esecuzione, secondo la disciplina del presente atto medesimo.
2. Il presente rapporto è regolato:
  - a. dalle clausole del presente atto;
  - c. dall'offerta tecnica dell'affidatario;
  - d. dalla normativa nazionale e regionale applicabile.

#### ART. 2 – AMBITO SOGGETTIVO

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. stazione appaltante l'APT;
2. Affidatario, la ditta denominata "....."
3. responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Teresa Lotito, nella sua qualità di funzionario dell'APT.

### ART. 3 – AMBITO OGGETTIVO, CORRISPETTIVO E VARIANTI

1. Oggetto del presente atto è il servizio di realizzazione di una campagna di comunicazione per la promozione territoriale e turistica della Basilicata che si basa su un concept innovativo e di impatto - relativo alla attuale situazione pandemica - in grado di promuovere la regione come una terra “verde”, sana, piena di spazi aperti, che verrà declinato nella:

- creazione e sviluppo concept, produzione campagna e direzione creativa, supervisione alla realizzazione in tutte le fasi,
- realizzazione di uno spot cinematografico di 30”, anche nelle versioni di 7”, 15” e 60”,
- realizzazione di foto coordinate per campagna stampa / affissioni,
- realizzazione di foto e video coordinate per campagna social..

2. Il corrispettivo del presente atto globale, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per l’esecuzione del predetto oggetto è pari a complessivi Euro 49.900,00 al netto dell’IVA. Il predetto corrispettivo si riferisce all’esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all’aggiudicatario dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo medesimo. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. L’aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

3. Sono ammesse varianti alla prestazione in corso d’esecuzione nei casi, nelle modalità e nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, si rendessero necessarie variazioni su aspetti non essenziali delle prestazioni che non comportino aumento del corrispettivo, l’affidatario è tenuto ad assoggettarvisi.

4. Qualora nel corso dell’esecuzione occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l’affidatario è tenuto ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo.

5. Sono ammesse variazioni in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento della prestazione e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano derivate da obiettive circostanze e purché la relativa spesa non superi il 5 per cento del corrispettivo e trovi copertura nella somma già stanziata per l’affidamento del contratto.

6. Sono ammesse inoltre varianti alle prestazioni qualora, in corso di esecuzione, si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) sopravvenienza di disposizioni normative comunitarie e nazionali;

b) cause impreviste e non prevedibili, accertate successivamente alla sottoscrizione del contratto.

7. In presenza delle situazioni indicate alle precedenti lettere a) e b), il responsabile della procedura ne dà comunicazione all’affidatario che, nel termine di 3 giorni dal ricevimento, è tenuto a manifestare per iscritto se intende accettare le varianti e a quali condizioni.

8. Entro 5 giorni successivi al ricevimento, il responsabile della procedura comunica, a sua volta, le determinazioni della stazione appaltante.

9. Se l’affidatario non dà risposta nel termine assegnato, le varianti si intendono accettate alle stesse condizioni del presente contratto.

10. Se il responsabile del procedimento non dà risposta nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni dell'aggiudicatario.

11. Ove l'affidatario non intenda accettare le determinazioni della stazione appaltante può richiedere la risoluzione del contratto verso il pagamento delle prestazioni eseguite e senza diritto a nessun compenso ulteriore né a indennità o risarcimenti.

12. Al di fuori di quanto previsto nel presente articolo, nessuna variazione e/o modificazione alla prestazione affidata può essere introdotta dall'affidatario se non è preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

13. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento delle attività non autorizzate.

#### ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE

1. L'esecuzione del contratto deve avvenire prevalentemente presso la sede dell'affidatario, secondo quanto necessario per il corretto espletamento del servizio.

#### ART. 5 – DURATA, PROROGA E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

1. Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto è pari a 90 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

2. L'affidatario, qualora per cause a lui non imputabili non fosse in grado di espletare la prestazione assunta con il presente atto nel suddetto termine, può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata, pena la sua irricevibilità, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine, tenendo altresì conto del tempo previsto dal successivo comma.

3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dall'APT entro 5 (cinque) giorni solari dal suo ricevimento.

4. Qualora circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che le prestazioni oggetto del presente atto procedano, in tutto o in parte, utilmente ed a regola d'arte, il responsabile della procedura ne ordina la sospensione, indicando le ragioni.

#### ART. 6 - ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. L'affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

3. L'affidatario si obbliga a richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto e l'affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea.

5. L'affidatario si impegna espressamente a:

a) prestare il servizio nel rispetto dei contenuti e dei tempi previsti dal capitolato e dal piano di lavoro di cui all'offerta tecnica;

b) partecipare a tutti gli incontri in cui l'Amministrazione committente ne richieda espressamente la presenza;

c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante.

d) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e negli atti di gara richiamati nel presente atto;

e) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. In caso d'inadempimento da parte dell'affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto, ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

## ART. 7 – DIRITTI DI PROPRIETA'

1. La stazione appaltante acquisisce la piena proprietà dei prodotti realizzati, che siano stati positivamente verificati secondo la disciplina del presente atto.

2. L'APT si riserva il diritto all'utilizzo esclusivo delle opere prodotte. L'Affidatario è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua produzione e pertanto si obbliga ad escludere ogni responsabilità dell'APT nei confronti di terzi. In particolare l'affidatario deve essere unico autore dell'opera e la stessa deve essere originale, inedita e non in corso di pubblicazione, non deve ledere diritti di terzi e qualora ritragga soggetti per i quali è necessario il consenso o l'autorizzazione, egli deve ottenerlo. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'APT, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale precisato all'art. 3. In particolare, solo a titolo di esempio, restano acquisiti all'A.P.T. :

- a) i diritti di riproduzione di cui trattasi in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, nonché la sua diffusione gratuita;
- b) la proprietà dei relativi materiali;
- c) tutti i diritti di utilizzazione per fini istituzionali senza limiti di tempo;
- d) il diritto di pubblicazione;
- e) il diritto di trasferire a terzi, in tutto o in parte, i diritti di cui trattasi;
- f) i diritti di utilizzazione derivanti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni.

L'Autore garantisce di avere pieno titolo e legittimazione per cedere tali diritti all'A.P.T.

## ART. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Impresa si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.
5. Qualora si verificassero violazioni dei suddetti obblighi, la stazione appaltante può sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti all'affidatario fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento.

## ART. 9 – ULTIMAZIONE DELLA PRESTAZIONE – CONSEGNA PRODOTTI REALIZZATI

1. L'attività deve essere espletata secondo il piano operativo contenuto nel preventivo.
2. L'affidatario è tenuto a consegnare all'APT i prodotti oggetto dell'appalto entro 90 dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
3. L'Agenzia provvederà alla verifica della rispondenza dei prodotti alle previsioni contrattuali nei successivi quindici giorni.
4. Qualora le prove di verifica della regolarità dei prodotti non vengano superate, in tutto o in parte, queste sono ripetute con le stesse modalità entro e non oltre venti giorni successivi, con gli eventuali oneri di adeguamento e/o sostituzione a totale carico dell'affidatario. Nel caso in cui non venga superata in tutto o in parte l'ulteriore verifica, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito nei successivi articoli.

## ART. 10 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di corrispondente fatturazione elettronica emessa dall'affidatario, secondo le seguenti modalità:
  - 20% in anticipazione alla sottoscrizione del contratto;
  - 30%, al raggiungimento di almeno il 60% delle attività contrattuali;
  - 50%, a saldo dietro consegna e accettazione delle attività.

Ciascuna fattura deve contenere il riferimento al presente contratto e al CIG..

3. La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'appaltatore per l'attestazione di regolare esecuzione ed il pagamento del saldo finale.

L'emissione della fattura deve avvenire successivamente alla comunicazione da parte dell'APT dell'esito positivo degli accertamenti espletati sui prodotti realizzati o, nel caso in cui vengano ravvisate delle irregolarità nell'esecuzione, alla comunicazione dell'accertamento dell'eliminazione delle inadempienze. La contestazione delle irregolarità alla ditta affidataria avviene per iscritto.

L'emissione della fattura è altresì ammessa in caso di mancanza della suddetta comunicazione da parte dell'APT, trascorsi 30 giorni dalla presentazione degli stati di avanzamento delle attività svolte. La fattura elettronica dovrà essere con scissione dei pagamenti. Questi i riferimenti:

Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata

Via del Gallitello 89

85100 Potenza

C.F. 80005050762

Codice IPA: APTB

Codice Univoco Ufficio: UFSMJG

Nome ufficio Uff\_eFatturaPA

4. I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e purché sia pervenuto il documento unico di regolarità contributiva. Il termine dei 30 giorni è sospeso qualora vengano ravvisate irregolarità nelle fatture prodotte. L'evento causa di sospensione è contestato per iscritto all'impresa. Il termine riprende a decorrere dal momento della ricezione delle fatture regolari.

I pagamenti sono disposti sul conto corrente intestato a \_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_, quale conto corrente dedicato anche in via non esclusiva, ai pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della L. 136/2010.

L'affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

5. Ai sensi della normativa vigente in materia di contabilità pubblica ed in deroga all'art.1182 cod.civ., l'obbligazione di pagamento si considera adempiuta presso la Tesoreria della stazione appaltante.

6. Resta inteso che in nessun caso l'affidatario potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.

Qualora l'affidatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, da parte della stazione appaltante.

#### ART. 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche.

2. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Potenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'affidatario si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente contratto, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della L. n. 136/2010.
4. Nel caso in cui quanto previsto dal precedente comma non venisse rispettato, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.
5. Per le presenti finalità, il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: \_\_\_\_\_

#### ART. 12 - PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLA CORRUZIONE

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, adottato dall'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, con Delibera del Direttore Generale n. 63 del 02/04/2014, e si obbliga a uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché, in ogni caso, esprime l'impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, in esecuzione e/o in occasione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna a rispettare pienamente tutte le leggi anticorruzione e osservare le linee guida anticorruzione dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata.

Il mancato rispetto da parte del Fornitore del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata sarà considerato come un rilevante inadempimento al contratto, che darà titolo all'APT di risolvere il contratto.

L'APT potrà sospendere o trattenere il pagamento, nel caso in cui ritiene che il Fornitore abbia violato, o abbia causato una violazione in materia di anticorruzione. L'APT non sarà ritenuta responsabile per eventuali reclami, perdite o danni derivanti o connessi al mancato rispetto da parte del Fornitore di leggi o clausole anticorruzione o connessi alla risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola e il Fornitore risarcirà e manleverà l'APT in caso di reclami, perdite o danni.

#### ART 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. L'affidatario si obbliga a non affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

#### ART. 14 – RECESSO

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni solari, comunicato posta elettronica certificata (Pec), decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica.

3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con posta elettronica certificata.
4. Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
5. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.
6. Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dalla stazione appaltante prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.
7. L'affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.
8. In ogni caso di recesso l'affidatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della stazione appaltante.

#### ART. 15 - PENALI

1. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille del corrispettivo. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna all'affidatario ai sensi del presente atto.
2. La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione della penale di cui al presente atto con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.
3. La richiesta o il pagamento della penale indicate nel presente atto non esonera in nessun caso l'affidatario dall'esecuzione dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.
4. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile unico della procedura promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.
5. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore Generale.
6. È ammessa, su motivata richiesta dell'affidatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'affidatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'affidatario. Sull'istanza di disapplicazione decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

## ART. 16 - RISOLUZIONE

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

2. Qualora l'affidatario non esegua o esegua in modo inesatto le prestazioni oggetto dell'appalto e l'inadempienza risulti di rilevante importanza avuto riguardo all'interesse della stazione medesima, questa delibera la risoluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 Cod. Civ.

In tale ipotesi la risoluzione si produce a seguito dell'inutile decorso di un termine non inferiore a quindici giorni assegnato con apposito atto di diffida intimato all'aggiudicatario. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

3. Contestualmente all'avvio del procedimento di risoluzione, il responsabile del procedimento procede a redigere un verbale con il quale è accertata:

a) la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto, quanto già liquidato e pagato e quanto previsto e autorizzato con il presente atto nonché con le eventuali varianti redatte e autorizzate secondo la disciplina del presente atto;

b) la presenza di eventuali prestazioni, non previste e autorizzate dal presente atto nonché dalle eventuali varianti come sopra redatte e approvate.

4. In sede di liquidazione finale delle prestazioni del presente atto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'aggiudicatario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico le prestazioni residue.

5. Nei casi di risoluzione del presente atto disposta dalla stazione appaltante ai sensi delle predette disposizioni, l'affidatario deve provvedere alle attività utili al subentro del nuovo operatore economico nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'affidatario i relativi oneri e spese.

6. In caso di risoluzione del presente atto, l'affidatario si impegna, sin d'ora, a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

## ART. 17 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dall'affidatario stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

## ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.
2. In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

## ART. 19 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'affidatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'affidatario, pertanto, si obbliga a manlevare la stazione appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la stazione appaltante è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'affidatario delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della stazione appaltante essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

## ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'affidatario e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

## ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

## ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. L'APT, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, nonché per fini di studio e statistici e per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. La trasmissione dei dati dall'impresa all'APT avverrà anche per via telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

4. Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

5. Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Potenza li .....

L'affidatario

Il Direttore Generale APT

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*\*\*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante \_\_\_\_\_, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

art. 3 (oneri ambito oggettivo, corrispettivo e varianti); art. 5 (durata, proroga e sospensione del contratto); art. 6 (oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicatario); art. 10 (pagamento del corrispettivo); art. 14 (recesso); art 15 (penali); art. 16 (risoluzione); art. 17 (danni e responsabilità civile); art. 20 (foro competente).

Potenza, li \_\_\_\_\_

L'aggiudicatario

\_\_\_\_\_